

# BPER:

Banca

## Giocatori d'azzardo patologici e servizi bancari

Le indicazioni del Gruppo BPER Banca  
per tutelare la famiglia del giocatore patologico



## Perché questo Vademecum

BPER Banca e le banche del Gruppo si pongono l'obiettivo di aiutare il cliente a realizzare i propri progetti e superare le difficoltà. Per questo siamo al fianco delle persone e della comunità, aiutando ciascuno a fare le scelte giuste per raggiungere i propri obiettivi, condividendo rischi e opportunità.

Oggi uno dei rischi più attuali e insidiosi per le famiglie nella gestione del proprio denaro è quello del Gioco d'Azzardo Patologico. È il rischio di attivare errati comportamenti di spesa dovuti ad una dipendenza patologica coinvolgendo se stessi e i familiari.

La Banca, con questo Vademecum, vuole essere vicina ai familiari del giocatore d'azzardo patologico, suggerendo alcune semplici azioni di monitoraggio e intervento relative all'utilizzo dei servizi bancari, al fine di proteggere il tenore di vita della famiglia nel rispetto delle norme bancarie e della tutela della riservatezza.

### Ruolo sociale della Banca come operatore economico

BPER Banca nell'ambito delle azioni di Responsabilità Sociale, mediante il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico intende:



- tutelare il benessere sociale dei propri clienti e delle loro famiglie, evitando che la dipendenza possa determinare una eventuale perdita del posto di lavoro e della fonte di reddito



- combattere le organizzazioni che promuovono il gioco d'azzardo illegale o quelle che intervengono in modo illecito a supportare economicamente i giocatori patologici coinvolgendoli in giri di usura



- informare i giovani sulle modalità più corrette di gestione del proprio denaro con l'obiettivo di veder crescere una generazione più consapevole e meno esposta al rischio di dipendenze.

La Banca, inoltre, nell'ambito della sua attività, è in grado di fornire al cliente informazioni sull'utilizzo dei servizi bancari per monitorare la situazione reddituale e patrimoniale della famiglia (entrate, pagamenti, analisi dei risparmi, finanziamenti, ecc).

La famiglia del giocatore patologico deve porsi 3 obiettivi:

- 1) monitorare la sua situazione reddituale
- 2) contenere le sue spese con interventi mirati
- 3) rieducarlo ad una corretta gestione del denaro.

Le associazioni e gli enti specializzati nel recupero di chi è affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo sanno come approcciare il giocatore, ma non hanno una conoscenza approfondita dei servizi bancari più frequentemente utilizzati dal giocatore; viceversa, gli addetti delle filiali bancarie non hanno una preparazione socio-psicologica specifica per approcciare efficacemente un giocatore patologico ma possono aiutare la sua famiglia nell'individuare i primi campanelli di allarme. Con questo Vademecum si vuole consolidare un'inedita alleanza: avvicinare due mondi, le organizzazioni no profit che supportano i familiari nel recupero dei giocatori patologici e le banche, che intervengono sui due fattori che hanno in comune: le persone e il denaro.

Per semplificare la leggibilità delle casistiche, nel Vademecum, vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- GP = Giocatore Patologico (non collaborativo)
- GR = Giocatore in Rieducazione (collaborativo)

Questo Vademecum ha un puro scopo informativo e non ha la pretesa di essere esaustivo.

Per segnalazioni inviare una mail a [sostenibilita@bper.it](mailto:sostenibilita@bper.it)

## Operazioni sospette, tipiche di un Giocatore Patologico



- Frequenti **prelievi Bancomat**
- **anticipi di contante** con carta di credito
- **addebiti Pos** importanti presso sale giochi, tabaccherie, ecc.
- **assegni** in cifra tonda a favore di tabaccherie, ecc.
- richieste di **cessione del quinto** dello stipendio o della pensione
- imprenditore che chiede frequenti **prelievi di contante per anticipi di cassa** per attività aziendali o per i dipendenti



- frequenti ricariche di carte **prepagate** per evitare evidenze di gioco sul conto corrente (il giocatore trasferisce il denaro direttamente dal conto alla carta effettuando ricariche da internet, Bancomat o per cassa; in questo modo sull'estratto conto non risulta l'utilizzo o la provenienza dei fondi, ma solo la somma caricata)
- **prestiti tramite società finanziarie**, senza motivazioni concrete: il saldo viene accreditato sul conto corrente senza essere utilizzato per acquistare beni durevoli, ma per caricare una carta prepagata



- emissione di **cambiali** a fronte di prestiti erogati da esercenti di bar o di sale scommesse; per occultare l'operazione il giocatore domicilia le cambiali su una banca diversa da quella di riferimento, oppure rimborsa il prestito ricaricando una carta prepagata emessa a suo nome (che ha ceduto al creditore), oppure ricarica direttamente una carta prepagata intestata al creditore.



# Principali servizi bancari e possibili interventi a tutela della famiglia

## Il conto corrente



Il conto corrente può essere:

**Intestato al GP:** in questo caso, né il coniuge né i figli possono avere alcun tipo di informazione, né possono operare sul conto.

**Intestato al GP, con delega al coniuge:** il soggetto delegato può chiedere copia degli estratti conto, a meno che tale possibilità non venga espressamente esclusa dal titolare del conto nell'atto di delega.

Attenzione: la delega è uno strumento debole rispetto alla cointestazione. Addirittura, l'intestatario può presentarsi allo sportello e disporre unilateralmente (all'insaputa del delegato) la revoca della delega sia sul conto corrente che sul deposito titoli; in tal caso, la banca non è nemmeno tenuta a informare il delegato dell'avvenuta revoca.



**Cointestato ad entrambi i coniugi con firme disgiunte:** uno dei due intestatari può avere qualsiasi tipo di informazione, come l'altro cointestatario, può ricevere gli estratti conto, ecc. La firma disgiunta comporta la possibilità di operare autonomamente sul rapporto, senza alcun consenso dell'altro cointestatario.

In questo caso, per tutelarsi, il coniuge del GP potrebbe aprire un altro conto corrente intestato esclusivamente a suo nome (ad esempio, se riceve lo stipendio sul conto corrente e vuole proteggerlo da utilizzi indebiti del GP).



**Cointestato con firme congiunte:** il cointestatario può avere le informazioni complete circa l'andamento del rapporto, ricevere gli estratti conto ecc.

In questo caso, ogni operazione dev'essere disposta insieme all'altro cointestatario (es. un assegno è valido se è firmato da entrambi). Nel conto corrente cointestato con firme congiunte, la revoca della cointestazione deve pervenire alla banca con la firma di entrambi i cointestatari.

## Il carnet degli assegni



*Se il coniuge del GP è cointestatario del conto corrente con firme disgiunte, può inibire al GP il ritiro di ulteriori blocchetti di assegni?*

No. Il coniuge può tuttavia inviare alla filiale una lettera con la quale segnala alla banca che il GP fa un utilizzo anomalo del conto anche tramite l'emissione di assegni, invitando la dipendenza a non consegnare più carnet di assegni al GP. A seguito di tale comunicazione, la dipendenza può fare una valutazione discrezionale sul da farsi.

L'ideale – per proteggersi da utilizzi impropri del cointestatario – sarebbe avere un conto corrente a firme congiunte: in questo modo ogni assegno, per essere regolare, deve essere firmato da entrambi i coniugi.



## L'estratto conto del conto corrente

Il GP tenta in ogni modo di non far sapere al coniuge che il conto si sta prosciugando, pertanto cerca di intercettare e cestinare l'estratto conto. Se il coniuge è cointestatario (a firme disgiunte o congiunte), può comunque chiedere alla banca una copia degli estratti conto pagando i costi relativi alla produzione delle copie richieste, come previsto dalla normativa, oppure può consultare movimenti e saldo dall'Internet Banking.

## **L'Internet Banking (Smart Web)**

Al proprio Internet Banking si accede con credenziali personali; dall'Internet Banking si possono visualizzare i prodotti/servizi di cui si è titolari o cointestatari, nonché effettuare operazioni sugli stessi.

Pertanto, ad esempio, se il coniuge del GP non è cointestatario del conto corrente, non ha alcun accesso alle informazioni e non può vedere i movimenti effettuati sul conto del GP.

## **La carta di debito (Bancomat)**

La carta di debito (Bancomat) è personale e ha un codice segreto (PIN, Personal Identification Number). Tuttavia, se il coniuge del GP è cointestatario del conto o delegato può rilevare dall'estratto conto le operazioni effettuate con il Bancomat (prelievi dagli ATM e pagamenti sui terminali POS).

Non è previsto un servizio di "alert" tramite sms legato agli utilizzi del bancomat.

Il coniuge non ha facoltà di chiedere alla banca di ritirare la carta Bancomat del GP; se si tratta di un GR può essere, invece, indirizzato a restituirla e chiedere una carta prepagata ricaricabile, in modo da consentirgli acquisti soltanto entro un tetto predefinito di spesa (l'importo caricato sulla carta).

## **La carta prepagata ricaricabile**

Con la carta prepagata ricaricabile si possono effettuare prelievi e pagamenti fino all'importo caricato in precedenza.

Il GR può rinunciare alla carta di credito e chiedere una carta prepagata ricaricabile in modo da effettuare i suoi acquisti entro un tetto predefinito di spesa.

Le carte prepagate ricaricabili "aziendali" del Gruppo BPER Banca sono inibite al gioco d'azzardo, per evitare che il dipendente utilizzi i soldi dell'azienda per giocare.

All'atto dell'emissione di una carta prepagata viene automaticamente attivato il servizio SMS (gratuito), che invia tramite sms, ad un solo numero indicato, la notifica relativa ad operazioni di acquisto o prelievo effettuate con la carta (importi da 80 euro in su se eseguiti su internet, per telefono o corrispondenza o su terminali



POS o sportelli ATM con tecnologia a banda magnetica; importi da 200 euro in su, se eseguiti su apparecchiature con tecnologia a microchip).

Pertanto, in occasione della richiesta della carta prepagata utilizzata dal GR e con il suo consenso, il coniuge potrebbe indicare il proprio numero di telefono cellulare come destinatario degli sms di notifica delle spese, in modo da avere sotto controllo la situazione finanziaria.

È inoltre possibile chiedere (a pagamento) anche il servizio sms di notifica delle spese su qualsiasi operazione e per qualsiasi importo.

## **La carta prepagata con IBAN**

Le carte prepagate ricaricabili possono essere dotate di un codice IBAN (Carta Corrente per persone fisiche); in tal caso la carta può essere utilizzata anche per ricevere l'accredito dello stipendio o della pensione, per ricevere bonifici, per accogliere addebiti diretti SEPA e per effettuare, tramite le funzioni dispositive dell'Internet Banking Smart Web, bonifici in uscita, ricariche su altre carte prepagate collocate dalla stessa banca e ricariche telefoniche.

La carta con IBAN dispositivo, rispetto al conto corrente, è uno strumento di pagamento più adatto per l'offerta ad un GR, perché il titolare può utilizzare solo le disponibilità precedentemente caricate sulla carta e non prevede il rilascio del blocchetto di assegni (che potrebbero invece esprimere un impegno finanziario pur in assenza di giacenza/provvista). Per effettuare un bonifico, inoltre, arriva un SMS con un codice OTP da inserire; successivamente arriva un altro messaggio per confermare che l'operazione è stata eseguita.



## La carta di credito


Su tutte le carte BPER Card è attivabile il servizio BodyCard, grazie al quale il Titolare viene avvisato in tempo reale di ogni richiesta di pagamento/prelievo effettuata con la propria carta di credito. L'adesione al servizio è gratuita ma vengono addebitati gli eventuali costi previsti dai piani tariffari degli operatori telefonici per i messaggi sms inviati e ricevuti. È possibile anche scaricare l'app per controllare la movimentazione della carta e per bloccare anche alcune tipologie di operazioni (es. i prelievi, operazioni online, ecc).



*Il coniuge può chiedere di essere destinatario degli sms di notifica degli utilizzi della carta di credito fatti dal GP?*

No. Il servizio SMS sulla carta di credito può essere attivato, per ragioni di riservatezza e tutela del segreto bancario, solo su iniziativa del titolare della carta e sul numero di telefono cellulare da lui fornito.

Tuttavia l'importo totale delle operazioni effettuate nel mese precedente con la carta di credito è rilevabile dall'addebito mensile riportato sull'estratto conto del conto corrente collegato alla carta stessa (il dettaglio delle operazioni fatte con la carta di credito è specificato esclusivamente nell'estratto conto della carta stessa, pertanto il coniuge del GP non ne viene a conoscenza).



**Va prestata particolare** attenzione alle **carte di credito cosiddette REVOLVING**, che consentono di rateizzare la spesa fatta con la carta, pagando ogni mese una rata minima che serve a ripagare il debito e a ricostituire la linea di credito/plafond, che così diventa nuovamente disponibile per successivi utilizzi (per questo si parla di credito revolving, cioè di credito rotativo). La rateizzazione comporta un costo aggiuntivo per l'acquirente, dovuto alla corresponsione degli interessi sull'utilizzo del finanziamento/plafond, solitamente a tassi più elevati rispetto ad altre forme di credito più tradizionali.

**N.B.: le carte di credito emesse dal Gruppo BPER sono inibite al gioco d'azzardo**, per cui non sono utilizzabili nei siti di gioco online e presso luoghi come le sale giochi, nei quali il terminale POS è stato contrattualizzato attribuendo al punto vendita il settore merceologico c.d. "gambling" (gioco d'azzardo). Fanno eccezione le pochissime carte "Black" emesse dal Gruppo, riservate a categorie residuali di clientela.

In qualche caso è capitato che una carta di credito emessa dal Gruppo BPER Banca sia stata utilizzata presso una Sala Giochi: dagli approfondimenti successivi è emerso che il POS presso il punto vendita era stato contrattualizzato inserendolo in un settore diverso dal "gambling". In tal caso, se il coniuge del GP è cointestatario del rapporto o delegato ad operare sul conto, può segnalare questa informazione alla filiale, la quale – qualora l'esercente sia un cliente del Gruppo BPER e fatte le verifiche del caso - provvederà a ricontrattualizzare il terminale POS dell'esercente per attribuirgli l'esatto settore merceologico.

## Il deposito Titoli e il suo estratto conto semestrale

Il Deposito Titoli (o dossier titoli) può essere:

- monointestato
- cointestato
- con delega
- con sottoconti intestati a soggetti distinti (chi ha la titolarità del deposito comunque è l'intestatario del dossier titoli).

Vale quanto indicato per il conto corrente e per il relativo estratto conto.

## La cassetta di sicurezza

C'è il rischio che il GP ritiri i valori contenuti nella cassetta (ad esempio gioielli, oggetti d'oro, beni di valore in genere), per venderli ai "compro oro" o darli in pegno, in modo da ottenere contanti per giocare.

Anche la cassetta di sicurezza può essere intestata a uno o più soggetti.

## L'accredito dello stipendio o della pensione

Se il coniuge del GP percepisce uno stipendio o una pensione, può essere utile aprire un altro conto corrente non cointestato con il GP e trasferire l'accredito di tali somme sul nuovo conto. In questo modo il coniuge riesce a salvaguardare il proprio reddito personale.

## La cessione del quinto



Si tratta di un prestito che può essere chiesto da lavoratori dipendenti o da pensionati, i quali si impegnano a restituire il proprio debito pagando rate di ammontare pari ad 1/5 dello stipendio o della pensione, che vengono trattenute direttamente sulla busta paga/pensione da parte del datore di lavoro/Ente pensionistico.

*Il coniuge riesce a capire dall'estratto conto del conto corrente se il GP ha contratto un prestito con cessione del quinto?*

No, perché, come detto, le rate sono trattenute a monte, sulla sua busta paga o pensione e pertanto non sono addebitate sul conto: può quindi al massimo identificare un calo dell'importo della busta paga o della pensione, senza certezza che questa riduzione derivi da una cessione del quinto. Sul conto corrente il coniuge del GP può rilevare soltanto l'addebito di rate derivanti da prestiti personali erogati dalla banca o da una società finanziaria, tipicamente addebitati sul conto tramite ordine di addebito permanente o SDD (RID).



*Se il GP ha stipulato la cessione del quinto con un Istituto diverso dalla propria banca, il coniuge può chiedere informazioni al datore di lavoro del GP?*

Il datore di lavoro riceve per legge dall'istituto/banca finanziaria la comunicazione formale che lo obbliga ad effettuare sulla busta paga la trattenuta di 1/5. Tuttavia, il datore di lavoro, per tutela della riservatezza, non può comunicare formalmente l'avvenuta cessione del quinto a chiunque ne faccia richiesta, se non è titolato formalmente. Il coniuge del GP potrebbe tuttavia identificare autonomamente l'eventuale trattenuta del quinto dello stipendio qualora riuscisse a vedere una busta paga del GP.

**N.B.:** se il GP ha stipulato la cessione del quinto, potrebbe essere importante verificare che si sia rivolto ad un operatore corretto ed autorizzato a svolgere tale attività, perché sul mercato esistono purtroppo anche figure non autorizzate che potrebbero ad esempio aver forzato la vendita, proponendo prestiti molto onerosi o due prestiti con trattenuta in busta paga (cessione del quinto e prestito con delegazione) che vincolano il 40% dello stipendio.

Un soggetto che ha interesse ad accedere ad un prestito con cessione del quinto dovrebbe sempre rivolgersi ad una banca o a un agente che opera per conto di una banca.

Se si ha a che fare con un **“agente in attività finanziaria”** oppure un **“mediatore creditizio”**, è opportuno verificare il suo numero di iscrizione all’**OAM** (Organismo Agenti e Mediatori, presso il quale è disponibile l’elenco aggiornato di chi è regolarmente abilitato a proporre la cessione del quinto).

L’agente o il mediatore sono retribuiti tramite una commissione, che è illustrata nel contratto, e nel **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) del prestito.

#### **Un operatore corretto:**

- consegna il suo biglietto da visita o un documento che indica il suo nome, l’indirizzo, il suo esatto ruolo (agente, mediatore, dipendente di una banca o di una società finanziaria) e la banca/ società finanziaria per la quale lavora
- fornisce subito la documentazione precontrattuale e contrattuale, nella massima trasparenza

#### **Chi non è abilitato:**

- offre il credito abusivamente, poi accompagna o indirizza il consumatore presso un agente o un mediatore abilitato

- chiede abusivamente al consumatore una somma di denaro (anche 500 euro) per fare “aprire la pratica istruttori”
- propone al consumatore un anticipo in denaro (tramite assegno circolare) facendogli contestualmente firmare la richiesta di prestito. In tal modo approfitta della situazione di emergenza finanziaria del consumatore, facendogli sottoscrivere in fretta una richiesta di prestito che potrebbe avere un TAEG elevato. Gli operatori corretti consentono al consumatore di ottenere un anticipo (e in tal caso sotto forma di “prefinanziamento”), solo in casi eccezionali e unicamente dopo che questi ha verificato il modulo informativo SECCI (preventivo) e ha compreso i costi del prestito.

In sintesi un consumatore consapevole deve cercare di:

- non consegnare mai denaro a chi si presenta per offrire il prestito
- non dare mai denaro a chi accompagna in banca il consumatore per ottenere il prestito
- diffidare di chi promette a voce il buon esito della richiesta di prestito (solo una comunicazione ufficiale e scritta della banca/società finanziaria attesta che il consumatore ha ottenuto il prestito)
- leggere con attenzione e con calma qualsiasi contratto o documento, prima di firmarlo
- tenere presente che - in caso d’insolvenza, se si è dipendenti privati - la banca/società finanziaria può rivalersi sul TFR
- comprendere bene le clausole della Polizza “Impiego”.





## Prestiti Personalì

Se il GP sottoscrive un prestito personale all'insaputa del coniuge cointestario, quest'ultimo può scoprirlo rilevando l'addebito delle rate sul conto corrente.

## Fido di conto corrente

Se il conto corrente è cointestato, nella richiesta di fido del GP occorre anche la firma del coniuge.

## Conto "in rosso" o sconfinato

- Conto intestato solo al GP.

N.B.: anche se il coniuge non figura come garante, la Banca – in caso di recupero forzoso – può rivalersi sui beni cointestati, come ad esempio sulla casa. Sui beni in comunione, l'azione di recupero può essere effettuata nella misura del 50%; pertanto, se la casa è in comunione, il pignoramento ricade su una quota ideale del 50%. Se si tratta invece di beni ricevuti in eredità e sono solo di proprietà del coniuge, tali beni non entrano in comunione e, quindi, non sono aggredibili dai creditori del GP.

- Se il conto corrente è cointestato, il debito è attribuito ad entrambi.

## Rate non pagate (mutuo, prestito personale, ecc)

Alle prime morosità la banca invia un avviso al titolare del finanziamento, preannunciando che in caso di mancato pagamento di almeno due rate il nominativo verrà segnalato nel **Sistema di Informazioni Creditizie (SIC)** gestito da **CRIF**. CRIF è una Centrale dei Rischi la cui funzione è quella di informare il sistema finanziario che quel nominativo potrebbe non essere affidabile e, pertanto, un'eventuale richiesta di ulteriore finanziamento e/o affidamento potrebbe essere legittimamente rifiutata.

Le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) successivamente sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo

aggiornamento; la cancellazione da CRIF avviene dopo 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dall'ultimo aggiornamento fornito dalla banca.

Oltre che in CRIF, la segnalazione è presente anche nella **Centrale Rischi** della Banca d'Italia per affidamenti di importo superiore a 30.000 euro.

In CRIF non risultano i **protesti di assegni** o il loro mancato pagamento; il protesto degli assegni risulta dalle visure, richiedibili presso la **Camera di Commercio**.



*Qual è il “punto di non ritorno”?*

Se le rate continuano a non essere pagate, la banca revoca gli affidamenti e contabilizza la posizione al conto “sofferenze”. Ciò significa che, da quel momento, la banca potrà avviare gli atti legali per recuperare il credito vantato. In questi casi, se sul finanziamento e/o sul conto corrente affidato il coniuge ha prestato garanzia fidejussoria, tutti i beni intestati personalmente al coniuge e/o in comunione potranno essere aggrediti senza distinzione, in quanto si tratta di responsabilità solidale; questo significa che la banca potrà rivalersi indifferentemente sia sul GP che sul coniuge a seconda di come ritenga più conveniente agire per il recupero delle somme di cui risulta creditrice.



*Come fare il censimento di tutti i debiti che il GP ha contratto all'insaputa del coniuge? (prestiti personali in banca, da amici/parenti/colleghi, da esercenti di sale giochi, da finanziarie, tramite la cessione del quinto, da usurai...)*

I debiti contratti da privati con altri privati non sono rintracciabili.

Quelli contratti con società finanziarie o con banche risultano formalmente dalla **Centrale dei Rischi di Banca d'Italia** nel caso che la loro sommatoria superi i 30.000 euro. Esaminando l'estratto conto o recandosi in filiale si possono verificare gli addebiti sul conto corrente e i RID/SDD collegati al conto medesimo.



*È possibile che un GP per procurarsi altro denaro riesca a riscattare quote del TFR o del suo Fondo Pensione? (ad es. simulando finte spese mediche o un compromesso fasullo)*

Sì, è possibile. Dipende dalla forma previdenziale che ha scelto. Se previsto dalle polizze o dai Fondi pensione, per motivi riguardanti spese mediche e/o acquisto della prima casa in genere viene disposta l'anticipazione in misura percentuale del TFR.



*Ristrutturazione/Rinegoziazione/Consolidamento dei vari debiti in un debito unico: è possibile consolidare anche i prestiti erogati da altre società finanziarie?*

Sì, è possibile che un istituto di credito consolidi i debiti anche di altre finanziarie e/o banche, prevedendo, di norma, in tali casi, finanziamenti supportati da adeguate garanzie (ipoteca o cessione del quinto, ecc.). Si tratta di una valutazione discrezionale e di merito creditizio della Banca.

## Cosa fare in caso di usura

Se sono stati concessi **prestiti a tassi elevatissimi (usura)** e si è a conoscenza di tali reati, si può ricorrere alla Magistratura parlando direttamente con gli agenti della Polizia Giudiziaria, che possono attivare meccanismi idonei ad accertare il reato.

Si segnala il sito [www.consultantiusura.it](http://www.consultantiusura.it) (Consulta Antiusura). In questo sito si possono trovare i recapiti ai quali rivolgersi divisi per regioni.

Se il soggetto che ha subito usura è **artigiano/commerciante**, può beneficiare dell'art. 20 Legge 23 Febbraio 1999 n.44 per le vittime di usura, che prevede la sospensione dei termini di pagamento delle scadenze per 300 giorni; c'è anche la possibilità di accedere ai Fondi antiusura normalmente gestiti dai Consorzi di Garanzia (Cofidi).

## Sovra indebitamento di famiglie e imprese (Legge 27 gennaio 2012, n.3)

I destinatari delle norme riportate nella Legge 3/2012 (“procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento”) sono tutti i debitori non soggetti alle procedure della legge fallimentare e, quindi, tutti gli imprenditori esclusi dal fallimento in ragione delle soglie dimensionali relative al volume d'affari, gli imprenditori agricoli, i professionisti, i consumatori e le famiglie.

Tali procedure sono strutturate in:

1) due tipi di procedure **per l'imprenditore non fallibile:**

- accordo di composizione della crisi
- liquidazione del patrimonio.

2) tre tipi di procedure **per il consumatore:**

- piano del consumatore
- accordo di composizione della crisi
- liquidazione del patrimonio.

Nel caso prospettato al punto 1), le condizioni sono:

- l'accordo dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti
- l'omologazione da parte del Tribunale
- vincolatività dell'accordo per tutti i creditori.

Nel caso prospettato al punto 2), le condizioni sono:

- i debiti non devono derivare da attività d'impresa
- non è necessaria l'approvazione dei creditori
- l'indebitamento non deve essere di origine colposa
- l'omologazione del piano da parte del Tribunale.

Il procedimento viene avviato su istanza del debitore e il Tribunale, valutata la presenza dei requisiti, fissa l'udienza con i creditori prevedendo la sospensione delle azioni esecutive individuali.

A seguito di tali procedure, la legge prevede l'esdebitazione (al ricorrere di precise circostanze indicate dalla legge), ossia la liberazione dai debiti residui dopo il pagamento della percentuale prevista nell'accordo. Sono esclusi dall'esdebitazione i debiti con il fisco, i debiti derivanti dall'obbligo di mantenimento, le sanzioni penali o amministrative e i debiti da illecito civile extracontrattuale.

Il Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha introdotto alcune modifiche alla Legge n. 3/2012, la cui entrata in vigore prevista per il 15 Agosto 2020 è stata posticipata a seguito dell'emergenza Covid.





## Situazioni critiche al di fuori della famiglia



- Figlia/o con **padre anziano** che gioca
- Genitori con **figlia/o maggiorenne** che gioca
- Badante o terzo che spinge il **familiare “badato”** a giocare o a dargli ingiustificatamente denaro o valori per giocare (circonvenzione di incapace, non dichiarato tale).



*In questi casi, i familiari o la banca come possono intervenire?*

Purtroppo non c'è uno strumento per bloccare questi casi se il parente non ne ha titolo: il familiare può solo segnalare questa informazione alla filiale, per attivare un possibile intervento di “moral suasion”. Inoltre, qualora si verificano le caratteristiche della circonvenzione di incapace, può ovviamente sporgere denuncia alle autorità competenti.

| Soci di una società/impresa con un **socio** che gioca.

Se la banca è a conoscenza che un socio gioca (lo può scoprire se questi è titolare del conto personale presso la stessa banca), non può comunicarlo agli altri soci, in quanto violerebbe il segreto bancario. Se il socio GP è la persona autorizzata ad operare sul conto aziendale ed attinge dal conto in questione per giocare d'azzardo, gli altri soci non possono chiedere l'estratto conto, a meno che non si tratti di socio di società semplice, società in nome collettivo e di socio accomandatario di società in accomandita semplice, e non siano anch'essi titolati ad operare; essi possono comunque chiedere la situazione contabile all'amministratore della società.

## Cosa può fare il familiare per tutelare la famiglia

Aiutare il giocatore non è mai semplice, anche perchè spesso costui interpreta le perdite come una mancanza di fortuna e non come una malattia per la quale farsi curare. Ogni persona è diversa e non c'è una ricetta valida per tutti a prescindere, per questo ciò che è importante è non vergognarsi di chiedere aiuto e consigli a chi si occupa di questa patologia.

Lo fanno sia i Servizi per le Dipendenze delle Unità Sanitarie Locali, sia enti senza scopo di lucro come il Coordinamento nazionale Gruppi per Giocatori d'Azzardo ([conagga.it](http://conagga.it)), i Giocatori Anonimi ([giocatorianonimi.org](http://giocatorianonimi.org)), e il sito [nonfaredellatuavitaungioco.it](http://nonfaredellatuavitaungioco.it) sul quale è disponibile la mappa delle strutture di supporto per ciascuna regione.

### 1. Richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno (AdS), rivolgendosi al Tribunale

È una formula più leggera rispetto all'interdizione, che può permettere la tutela del giocatore limitando le somme a sua disposizione per giocare, in quanto la sua capacità di agire viene limitata in base alla previsione di un apposito decreto emesso dal Giudice Tutelare.

#### Chi è l'amministratore di sostegno?

L'AdS affianca una persona che ha perso la sua autonomia e non è in grado di provvedere ai propri interessi e bisogni economici, patrimoniali e fisici.





## Cosa può fare?

Può intervenire a tutela di un familiare, un vicino, un amico o qualcuno che non conosce ancora, in modo flessibile nel tempo. La nomina del Giudice Tutelare gli permette di effettuare scelte importanti, in coerenza con il progetto di vita della persona a lui affidata:

- gestione della casa e delle attività quotidiane
- selezione e gestione dei collaboratori familiari (colf, badanti, infermieri, ecc)
- interazione con i servizi assistenziali e socio sanitari
- consenso/diniego a trattamenti sanitari
- riscossione di pensione, sussidi, indennità
- pagamento di bollette, tasse, canoni d'affitto, spese condominiali, rette di degenza, polizze assicurative
- apertura e gestione di conti correnti bancari e postali
- stipula di contratti
- gestione dei risparmi
- accettazione/rinuncia eredità.

Nel caso del giocatore patologico, i compiti dell'AdS possono limitarsi anche solo alla gestione del denaro e dei rapporti bancari e debitori descritti nei paragrafi precedenti.

Gli specifici compiti e poteri dell'AdS sono indicati nel decreto di nomina, che può prevedere la sostituzione totale del beneficiario nel compimento di certi atti o la semplice assistenza da parte dell'AdS.

## Chi ne beneficia?

Il beneficiario è un soggetto maggiorenne che versa, anche solo temporaneamente, in particolari condizioni di vulnerabilità fisica,

psichica, sensoriale come: disabili, anziani, persone affette da patologie psichiatriche, alcolisti, tossicodipendenti, dipendenti da gioco d'azzardo, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus o da patologie neurodegenerative. Nel caso del gioco d'azzardo è necessario produrre (in sede in ricorso) la documentazione che attesti la patologia e i danni che essa arreca al beneficiario.

### **Chi lo nomina?**

Il Giudice Tutelare del Tribunale a seguito di una richiesta presentata dal beneficiario stesso, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da familiari, parenti o affini, dal tutore o curatore, dai servizi sociali e sanitari o dal Pubblico Ministero.

La richiesta è gratuita e non necessita di assistenza legale.



**Chi può essere amministratore di sostegno?** Un familiare, una persona indicata dalla persona stessa o dai suoi familiari, una persona scelta dal Giudice Tutelare, un'associazione, fondazione, Onlus o enti pubblici. Non possono essere AdS i servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario. In realtà, anche se il Giudice Tutelare “resiste” a questo tipo di nomina, l'AdS può essere individuato anche all'interno dei servizi di cura che hanno in carico il beneficiario, purché l'AdS non sia in alcun modo direttamente collegato alla cura.

Per saperne di più: [www.nonpiusoli.org](http://www.nonpiusoli.org) [www.amministratoredisostegno.modena.it](http://www.amministratoredisostegno.modena.it)

### **Cosa succede se il GP è contrario?**

Nel procedimento per la richiesta di un AdS il giocatore patologico deve comparire per essere sentito dal Giudice Tutelare e potrebbe anche esprimere parere contrario alla nomina dell'AdS, negando la patologia.

Il Giudice Tutelare (in base alle prove fornite e dopo un'eventuale

consulenza tecnica d'ufficio) può decidere di nominare ugualmente l'AdS.

Nella realtà dei fatti nessun giudice convoca prima e assegna poi un AdS senza la firma del soggetto beneficiario (eccetto gravi handicap psico-fisici pressoché invalidanti, in pratica persone che non sono in grado di intendere e di volere) perché questo gesto va contro il principio da cui prende vita la legge.

È vero che - una volta davanti al giudice - il beneficiario il più delle volte accetta suo malgrado un AdS, sia perché intimorito a parlare con un giudice, sia perché quest'ultimo è in grado di far comprendere che vi sono pratiche più invasive e limitanti della libertà personale (es. nomina del Tutore).

### **Cosa può fare l'amministratore di sostegno per contenere la "febbre da gioco"?**

In primo luogo diminuire e razionare le somme a disposizione del GP per giocare, operando sul conto corrente del giocatore, verificando che tutte le spese indispensabili siano effettuate.

Se ci sono già dei debiti, assicurare una gestione razionale delle risorse e trovare accordi per sanare eventuali posizioni debitorie; collaborare durante la riabilitazione per trovare forme di gestione del denaro che tutelino il giocatore e la sua famiglia.

## **2. Richiedere che il coniuge GP sia dichiarato incapace di intendere e di volere**

Questa possibilità prevede il ricorso davanti al Tribunale competente, il quale, dopo aver accertato la presenza della patologia, può emettere il provvedimento cautelare nominando un Tutore per la gestione del patrimonio dell'interdetto/incapace.

A seguito del provvedimento la persona perde del tutto la capacità di agire e il tutore lo sostituisce nel compimento di tutti gli atti giuridici.

### 3. Può far disporre il sequestro conservativo dei beni con istanza al Magistrato

Si tratta di un provvedimento cautelativo che avviene in ipotesi particolarmente gravi nell'ambito dei poteri discrezionali del Magistrato.

La presenza di figli minori può essere un ulteriore elemento da far valere per spingere la Procura ad adottare provvedimenti del genere.

### 4. Istituire un trust per la protezione del GP

Il trust, quale istituto giuridico di origine anglosassone di larga diffusione anche nel nostro ordinamento, può essere una valida forma di protezione patrimoniale per il caso di GP.

L'istituzione può essere fatta dalla famiglia o, se presente, anche dall'Amministratore di sostegno, il quale dovrà agire con l'autorizzazione del Giudice Tutelare che andrà messo a conoscenza dell'iniziativa e delle caratteristiche del trust.

Mediante il trust un complesso di beni o diritti di natura patrimoniale vengono segregati al fine di perseguire una finalità ed un programma che, nel caso di specie, sarebbero volti alla protezione patrimoniale della persona fragile. Il programma e la finalità vengono specificamente definiti per ciascun trust e, quindi, in funzione della persona da proteggere per cui l'atto istitutivo del trust reca disposizioni specifiche che possono avere carattere patrimoniale (ad es. regole per la gestione dei beni conferiti) o carattere personale (es. regole per la cura del beneficiario e per provvedere ai suoi bisogni di vita).

I beni conferiti in trust sono segregati e ciò vuol dire che essi sono insensibili alle vicende patrimoniali e personali del soggetto che li ha conferiti, di colui che li amministra in qualità di trustee, nonché del soggetto che, nella tipologia di trust che qui si tratta, riceve protezione ed assistenza economica attraverso quei beni. È possibile prevedere la figura di un guardiano che sovrintenda l'effettivo perseguimento delle finalità del trust e che possa attivarsi per eventuali necessità legate al funzionamento dell'istituto o ad esigenze



particolari del soggetto da assistere che dovessero sopraggiungere.

Quando l'istituzione di un trust si affianca all'amministrazione di sostegno, si valorizza lo scopo che ha ispirato il legislatore nell'introdurre tale ultimo istituto, ossia proteggere soggetti che si trovino in condizione di oggettiva difficoltà nella valutazione e tutela dei propri interessi.

Tra tanti esempi di impiego del trust in questo contesto, possiamo ricordare il decreto 12 giugno 2013 con cui il Giudice Tutelare di Bologna ha autorizzato l'istituzione di un trust in favore del beneficiario di una amministrazione di sostegno, nel quale vengono fatti confluire i beni pervenuti per successione ereditaria: nel caso di specie, si trattava di un soggetto autosufficiente ma affetto proprio da dipendenza dal gioco d'azzardo, e quindi non in grado di provvedere ai propri interessi in modo adeguato, sebbene pienamente consapevole della necessità di tutelare il proprio patrimonio.



## EMERGENZA COVID-19 E GAP

La pandemia da Coronavirus ha cambiato e continua a modificare profondamente le nostre vite mettendoci in condizioni di incertezza da tanti punti di vista, per molti coinvolgendo anche la sfera reddituale.

Una significativa riduzione del reddito e l'incremento della povertà e delle situazioni di fragilità economica sono **importanti fattori di rischio per tutte le dipendenze e, in particolare, per il gioco d'azzardo.**

I dati ci dicono infatti che una delle motivazioni alla base del gioco problematico è legata al pensiero illusorio di risolvere i propri guai economici giocando e sperando nel colpo di fortuna.

L'illusione del "vincere facile", le errate convinzioni sull'azzardo, le superstizioni cognitive, l'illusione del controllo sono meccanismi psicologici ben noti, che possono indurre a giocare sempre di più, peggiorando la situazione di difficoltà economica e sviluppando una dipendenza.

È importante sapere e far saper che a fronte di una **situazione di difficoltà economica non serve rifugiarsi nell'illusione del gioco d'azzardo, ma che esiste sul territorio una rete in grado di offrire supporto** e accompagnamento a soggetti e famiglie in situazione di vulnerabilità.

Così come, in presenza di problemi di dipendenza da gioco o di altri tipi di **dipendenza esistono servizi e realtà deputate all'accoglienza e alla cura** di queste problematiche.

**Il lavoro svolto per realizzare questo documento è dedicato alla memoria di Andrea Cavazzoli.**

Ringraziamo chi ha collaborato alla realizzazione del Vademecum:

Per BPER Banca:

Servizio External Relations and Corporate Social Responsibility, Ufficio Sustainability and ESG Management, Ufficio Family Poer Product Manager, Ufficio Presidio Canali e Monitoring, Ufficio Consulenza Legale Bancaria, Ufficio Wealth Advisory Desk, Ufficio Anagrafe CR e Documentazione fidi

- Cooperativa onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXXIII” di Reggio Emilia  
[www.libera-mente.org](http://www.libera-mente.org)
- ATS di Bergamo - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

Siti internet di interesse:

- Campagna “Mettiamoci in gioco”  
[www.mettiamociingioco.org](http://www.mettiamociingioco.org)
- Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo  
[www.conagga.it](http://www.conagga.it)
- [www.nonfaredellatuavitaungioco.it](http://www.nonfaredellatuavitaungioco.it)



# **Giocatori d'azzardo patologici e servizi bancari**